COMUNE DI NONANTOLA



Provincia di Modena

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 25 del 24/03/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

L'anno **duemilasedici**, addì **ventiquattro**, del mese di **Marzo**, nella **Sala Consiliare Temporanea**, sita in Via Roma n. 41, convocato con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta ordinariaubblica di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g. In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente	
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X		
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano	X		
PICCININI OSCAR	Presidente	X		
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X		
CANADE' SONIA	Consigliere	X		
CENSI STEFANO	Consigliere	X		
ACERBI ANDREA	Consigliere	X		
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X		
POLLASTRI BARBARA	Consigliere	X		
BELLEI RITA	Consigliere	X		
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X		
BORSARI ILEANA	Consigliere	X		
BELVISO UMBERTO	Consigliere		X	
ARCIFA DANIELA	Consigliere	X		
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X		
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere	X		
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X	

Presenti: 15 Assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra RIVI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio, Sig. Oscar PICCININI, introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: CAMPANA LORENZO, ZOBOLI ANDREA, PANZETTI GIAN LUCA.

Sono presenti gli assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Preso atto che, in relazione ai punti dal n. 2 al n. 11 iscritti all'ordine dell'odierno Consiglio comunale, si é proceduto ad effettuare una illustrazione e discussione congiunta, in quanto strettamente correlati e funzionalmente connessi ed una votazione separata.

Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio comunale.

- Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - · all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
 - · all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- Visto il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- Preso atto che:

- · a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come "armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili";
- · il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

- d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D. Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:
 - adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
 - · applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
 - · adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
 - adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;
- Richiamata la propria deliberazione n. 52 in data 26/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- Visto inoltre l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";
- Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del D. Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti "adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria";
- Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".
- Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

- Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 236 in data 17/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 83 in data 29/12/2015, ha approvato il Documento unico di programmazione 2016-2018;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 23 in data 05/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2016-2018, nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuti;

- Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 24.03.2016, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018;
- Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 25 in data 05/03/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa al bilancio;
 - h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- Rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
 - l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2014 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 24.03.20166, relativa all'approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 24.03.2016, relativa all'approvazione delle tariffe TARI, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 24.03.2016, relativa all'approvazione delle aliquote TASI, il tributo sui servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 24.03.2016, con cui è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al d. Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 24.03.2016, relativa all'approvazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
 - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 24.03.2016, relativa all'approvazione delle tariffe dell'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.lgs. n.446/1997;
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 05/03/2016, relativa alla determinazione dei tassi di copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;

- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;
- Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
- Richiamato nuovamente l'art. 172 comma 1 lettera b) del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal d.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale annovera fra gli allegati obbligatori del bilancio di previsione la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie e stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato e verificato che questo Comune non possiede aree o fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive;
- Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina del patto di stabilità interno e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;
- Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:
 - regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e quelli istituiti a seguito di processo di fusione, devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);
 - limitatamente all'anno 2016, rileva ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
 - non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
 - sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
 - sono esclude poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
 - sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
 - al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);
- Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;
- Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:
 - · manutenzione del verde pubblico;
 - · manutenzione delle strade;
 - · manutenzione del patrimonio;

- · progettazione delle opere pubbliche;
- Considerato che il bilancio di previsione 2016-2018 si avvale di questa facoltà, per un importo pari a €. 250.000,00 nell'esercizio 2016 (55,56%);
- Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:
 - a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - · divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
 - b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
 - c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
 - d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
 - e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
 - f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

- Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;
- Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:
 - i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
 - "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);
- Vista la deliberazione della Corte dei conti Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;
- Visto il prospetto con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2016:

Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
Studi e incarichi di consulenza	82.862,09	80%	16.572,42	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	34.800,51	80%	6.960,10	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Missioni	10.601,77	50%	5.300,88	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Formazione	15.000,00	50%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	143.264,37		36.333,40	34.000,00	34.000,00	34.000,00
DIFFERENZA RISPETTO AL LIM	- 2.333,40	- 2.333,40	- 2.333,40			

- Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti:
- Acquisito agli atti il parere favorevole:
 - del responsabile del servizio finanziario, Dott. Luigino Boarin, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;
- Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- A) Con 12 voti favorevoli e 3 voti contrari (Ronchetti, Arcifa e Panzetti) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del D. Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

ENTRATE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2016	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	2.527.826,14								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		47.679,00	47.679,00	47.679,00
Fondo pluriennale vincolato		563.969,94	164.340,36	0,00					
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.333.696,31	9.380.823,00	9.380.823,00	9.380.823,00	Titolo 1 – Spese correnti – di cui fondo pluriennale vincolato	16.447.251,21 0.00	12.095.095,58 0.00	11.547.167,00 0.00	11.406.982,00 0.00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	1.827.935,90	624.470,00	621.442,00	476.257,00			-,		1,
Titolo 3 – Entrate extratributarie	3.063.720,30	2.038.087,00	1.926.981,00	1.931.981,00					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	2.651.002,87	2.630.000,00	1.839.880,70	480.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	2.158.683,07 0,00	2.326.940,36 164.340,36	1.586.221,06 0,00	480.000,00 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	416.000,00	418.000,00	0,00
Totale entrate finali	17.876.355,38	14.673.380,00	13.769.126,70	12.269.061,00	Totale spese finali	18.605.934,28	14.838.035,94	13.551.388,06	11.886.982,00
Titolo 6 – Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso di prestiti	351.635,00	351.635,00	334.400,00	334.400,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	5.071.813,00	5.071.813,00	5.071.813,00	Titolo 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	5.071.813,00	5.071.813,00	5.071.813,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.505.000,34	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	2.823.742,88	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
Totale titoli	20.381.355,72	21.870.193,00	20.965.939,70	19.465.874,00	Totale titoli	21.781.312,16	22.386.483,94	21.082.601,06	19.418.195,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.909.181,86	22.434.162,94	21.130.280,06	19.465.874,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	21.781.312,16	22.434.162,94	21.130.280,06	19.465.874,00
Fondo di cassa finale presunto	1.127.869,70								

- 2) Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015;
- 3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000;
- 4) Di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D. Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012 (2.959.650), pari a € 124.305, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studi, ricerche e consulenze per l'anno 2016, dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per collaborazioni, studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
- 5) Di dare atto che questo ente non possiede in proprietà aree o fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi della Legge 18 aprile 1962, modificata ed integrata dalla Leggi 21.07.1965 n. 904 e 22.10.1974 n. 865 e dalla Legge n. 167 del 22 ottobre

1971;

- 6) Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 7) Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con 12 voti favorevoli e 3 voti contrari (Ronchetti, Arcifa e Panzetti) espressi in forma palese dai N. 15 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Sig. Oscar PICCININI sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Alessandra RIVI sottoscritto digitalmente